

Prestazioni - Indennità ordinaria di disoccupazione - Lavoratori part-time - Anzianità contributiva utile al conseguimento di prestazioni previdenziali - Calcolo - Applicabilità del meccanismo adeguativo della retribuzione previsto per il versamento dei contributi da parte del datore - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - 05.06.2012 n. 9039 - Pres. Roselli - Rel. Morcavallo - P.A. (Avv. Andreoni) - INPS (Avv.ti Fabiani, Triolo, Stumpo) - P.M. Apice (Conf.).

In tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori part-time, il tenore letterale dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 338 del 1989, conv. nella legge 389 del 1989, e la sua stessa riproposizione in termini immutati nell'art. 9 del D.L.vo n. 61 del 2000, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla "retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi - del tutto diversa e disciplinata dall'art. 7 del D.L. n. 463 del 1987, conv. nella legge 638 del 1983, la cui legittimità è stata valutata positivamente dalla Corte Cost. con la sentenza n. 36 del 2012, non essendo configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato - del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale.

FATTO - 1.- A.M.P. si rivolgeva al Pretore di Bologna, esponendo che, in base alla disciplina di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni, aveva chiesto all'INPS l'indennità ordinaria di disoccupazione, avendo prestato attività lavorativa per nove ore settimanali fino al 4 dicembre 1996, per 52 settimane nell'anno 1995 e per 26 settimane nel 1996; per il calcolo dei contributi necessari per ottenere il beneficio richiesto (anzianità contributiva di almeno un anno nel biennio precedente la presentazione della domanda) doveva farsi luogo ad una interpretazione estensiva della disciplina di cui al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 4, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389 - relativa alla previsione, per il calcolo della contribuzione previdenziale in caso di lavoro a tempo parziale, di un minimale retributivo orario, realizzato attraverso un meccanismo di riparametrazione della retribuzione minima giornaliera - prevista per il lavoro a tempo pieno - in base alla quantità di lavoro effettivamente prestato; tale criterio legale di riparametrazione su base oraria doveva essere ritenuto esteso nel lavoro *part time* anche in sede di determinazione della quantità di contributi settimanali utile per ottenere la prestazione previdenziale ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, comma 1, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638; diversamente opinando, la disciplina, come applicata dall'INPS, non si sottraeva a censure di illegittimità costituzionale. Chiedeva perciò il riconoscimento della prestazione.

2.- Il Pretore rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello con la sentenza ora impugnata.

I giudici di merito rilevavano che la norma di legge invocata, attenendo al calcolo del minimale imponibile per la determinazione dei contributi dovuti dal datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, è del tutto estranea al tema del sistema di accredito di contributi al fine di ottenere le prestazioni previdenziali a carico dell'INPS, oggetto appunto della disciplina di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 7, pertanto ritenuta correttamente applicata dall'INPS.

3.- Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la P.A., affidandolo a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C.. Ha resistito l'INPS con controricorso.

4.- All'udienza di discussione del 16 giugno 2010 il Collegio rimetteva alla Corte Costituzionale le questioni sollevate dalla ricorrente e rinviava la controversia a nuovo ruolo.

Quindi, all'esito della decisione della Corte Costituzionale, veniva nuovamente fissata la discussione per l'odierna udienza. Nell'imminenza di questa, le parti hanno depositato ulteriori memorie ex art. 378 C.P.C..

DIRITTO - 1. Col primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 7 e della L. 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1, comma 4, sostitutivo del D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5. La ricorrente, deducendo che il regime relativo al numero di contributi settimanali da accreditare ai fini dell'attribuzione delle prestazioni ai lavoratori assicurati, di cui alla prima parte del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, commi 1 e 2, riguarda unicamente il settore del lavoro a tempo pieno, non essendo all'epoca specificatamente disciplinato dalla legge il lavoro a tempo parziale, sostiene che la norma di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4, con la relativa riparametrazione della retribuzione minima giornaliera in base alla quantità del lavoro effettivamente prestato, si applicherebbe estensivamente anche in sede di calcolo del numero dei contributi settimanali utili per la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale in capo al lavoratore a tempo parziale.

2. - Col secondo, subordinato, motivo, la ricorrente ribadisce l'eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, ove interpretato nel senso indicato dai giudici di merito, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.

3.- La tesi di cui al primo, principale, motivo del ricorso è infondata, come già rilevato da questa Corte con l'ordinanza interlocutoria di rimessione alla Corte Costituzionale.

L'esistenza di fatto, anche prima del D.L. n. 726 del 1984, del lavoro a tempo parziale non era ignota al legislatore previdenziale del 1935 (cfr. R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, comma 2, secondo il quale i contributi relativi all'assicurazione invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione sono dovuti anche nel caso in cui l'assicurato non abbia prestato la sua opera per l'intera settimana) e alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 27 febbraio 1986 n. 1251 e 7 luglio 1987 n. 5910, sulla infrazionabilità del minimale retributivo imponibile al di sotto della giornata lavorativa anche nel lavoro *part-time*), oltre ad avere una crescente applicazione, soprattutto in alcuni settori produttivi, anche in epoca antecedente alla disciplina specifica del relativo fenomeno.

Inoltre, il tenore letterale della disposizione di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4 e la stessa sua riproposizione in termini immutati nel D.L. n. 61 del 2000, art. 9, comma 1, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla "retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi tutt'affatto diversa del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale.

Del resto la *ratio* della disciplina relativa a quest'ultimo tema, come dettata dalla prima parte del D.L. n. 463 del 1983, art. 7, commi 1 e 2 - e comune a grande parte della disciplina previdenziale -, era quella di stabilire una soglia all'accesso alle prestazioni previdenziali considerate. Il fatto che la concreta determinazione della soglia possa essere valutata non equa o irrazionale, in particolare in quanto discriminerebbe alcuni tipi di rapporto, non può tradursi in un argomento a sostegno di una *ratio* diversa, in quanto ispirata ad una maggiore equità o comunque in un significato diverso, in grado di imporsi nella interpretazione della legge, attraverso il travisamento o comunque il

superamento delle chiare espressioni usate nel testo normativo.

Infine non appare possibile una applicazione analogica della norma di cui al D.L. n. 369 del 1989, art. 1, comma 4, anche in sede di calcolo della retribuzione utile per l'accredito dei contributi settimanali nel settore del contratto di lavoro a tempo parziale, in presenza del chiaro intento del legislatore - manifestato sia in sede di prima disciplina di tale contratto nel 1984 che successivamente nel 1989, nel 2001 e nel 2003 - di tenere distinta la disciplina di due materie e di volere applicare la normativa di cui all'art. 7, comma 1, prima frase - e connessi - anche con riguardo al settore del lavoro a tempo parziale, nonostante che la sua rilevanza crescente sul piano sociale ne avesse imposto, per molteplici aspetti, una considerazione separata sul piano normativo.

Va ribadito pertanto che è corretta l'interpretazione che la Corte territoriale ha dato alle norme considerate.

4.- La questione proposta, in via subordinata, dalla ricorrente, e rimessa alla Corte Costituzionale, è stata ritenuta inammissibile con la sentenza n. 36 del 2012 (1), in quanto la soluzione postulata non è stata considerata costituzionalmente obbligata, non essendo al riguardo configurabile un criterio univocamente imposto dalla Costituzione, tenuto conto che prima della normativa introdotta con l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 338 del 1989, poi convertito, era in vigore la diversa disciplina dettata dall'art. 5, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, alla stregua del quale (nel testo originario) <<La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari a un sesto del minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638>>; ed altre soluzioni - ha precisato la Corte Costituzionale - potrebbero essere previste, per esempio operando sulle percentuali indicate nella medesima norma censurata, peraltro in un settore caratterizzato da ampia discrezionalità del Legislatore nel bilanciamento dei diversi interessi contrapposti.

4.1.- In sede di memoria e di discussione orale la ricorrente ha precisato che l'illegittimità costituzionale andrebbe riferita, altresì, all'art. 7, comma 3, del D.L. 463/1983, nella parte in cui si dispone l'estensione del meccanismo di contrazione della settimana assicurativa anche alle prestazioni non pensionistiche; e, d'altra parte, in tali termini la disposizione contrasterebbe pure con il principio comunitario di non discriminazione, recepito dall'art. 4 del D.L.vo n. 61 del 2000.

La precisazione, però, non è rilevante. Da un lato, infatti, la declaratoria di inammissibilità adottata dalla Corte Costituzionale si riferisce, esplicitamente, all'intero meccanismo delineato dall'art. 7 cit., ivi compresa la equiparazione delle prestazioni non pensionistiche a quelle pensionistiche, di cui al comma terzo; dall'altro, la spettanza, o meno, del requisito contributivo accreditabile in base ad un *minimum* retributivo determina una differenziazione fondata, in via esclusiva, sulla fissazione di una soglia quantitativa di partecipazione al sistema previdenziale, a prescindere dalla modalità della prestazione in relazione alla sua cadenza temporale.

5.- In conclusione il ricorso è respinto. Nulla per le spese in applicazione dell'art. 152 disp. att. C.P.C. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 326 del 2003).

(*Omissis*)

(1) Sentenza pubblicata su questo numero